

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

RIESAME LEGGE REGIONALE

Art. 71 L.R. 30.5.1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.  
Sostituzione II, III, IV e V comma

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

RIESAME LEGGE REGIONALE

"Art. 71 L.R. 30.5.1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.  
Sostituzione II, III, IV e V comma".

Il Consiglio regionale  
ha riesaminato la seguente legge:

Articolo unico

Il secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'art. 71 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni sono sostituiti dai seguenti commi:

" I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a cominciare dal Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1984.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Somma)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Bellifemine-Martellotta)



IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (Dott. Guaccero)

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

E' estratto del verbale della seduta del 18 aprile 1984 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Somma)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (Dott. Guaccero)

